



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Valutazioni e criticità

È attualmente in fase di discussione in sede di trilogia la proposta di revisione del regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

A destare le maggiori preoccupazioni è l'orientamento generale approvato il 18 dicembre scorso dal Consiglio ambiente, che risente di un approccio fortemente ideologico e ripropone norme inadeguate rispetto al contesto economico e sociale del nostro Paese che rischiano, in assenza di modifiche significative, di travolgere interi settori della nostra economia.

Si punta in via esclusiva su *prevenzione e riutilizzo*, obiettivi pur condivisibili in termini generali, ma che devono essere perseguiti attraverso modelli coerenti con le caratteristiche e le esigenze del sistema di imprese che operano nella filiera degli imballaggi; inoltre prevenzione e riuso non possono essere visti come l'unica opzione, ma devono andare ad aggiungersi ai modelli positivi di riciclo che si sono sviluppati in questi anni anche sulla base del quadro normativo attualmente in vigore.

Si introducono nuovamente, poi, divieti e restrizioni per numerose tipologie di imballaggio monouso. Il rischio è che la posizione del Consiglio conduca a un mercato europeo frammentato e, paradossalmente, alla produzione di una maggiore quantità di rifiuti da imballaggio, difficili da riciclare.

Rischio, del resto, chiaramente emerso dallo studio appena pubblicato dalla stessa Commissione europea (*"Exploring the EU plastic value chain: a material flow analysis"*, condotto dal Joint Research Centre della Commissione europea), che mira a valutare i potenziali impatti ambientali degli imballaggi monouso e multiuso.

Prendendo a riferimento, ad esempio, gli *"Imballaggi per bevande calde o fredde servite in un contenitore presso il punto vendita"* e gli *"Imballaggi per gli alimenti pronti destinati al consumo immediato senza la necessità di una preparazione"*, lo studio della Commissione ha mostrato che l'imballaggio monouso ha avuto un impatto inferiore sul cambiamento climatico rispetto all'imballaggio alternativo multiuso in plastica riciclata. Inoltre, impatti inferiori per i prodotti di imballaggio monouso sono stati riscontrati anche in relazione ad altri aspetti ambientali, come l'eco-tossicità dell'acqua dolce e l'uso delle risorse fossili, minerarie e metalliche.

Oltre a ciò, lo studio *de quo* ha consentito di identificare un gran numero di fattori che potrebbero influenzare le prestazioni dei prodotti di imballaggio monouso e multiuso, quali, ad esempio, il comportamento dei consumatori, particolarmente rilevante per quanto riguarda la restituzione degli imballaggi multiuso al punto vendita. Infatti, questi ultimi, se trasportati con l'autovettura, potrebbero avere impatti negativi sul cambiamento climatico.

Entrando più nel merito dell'orientamento generale del Consiglio, la spinta al primato del riuso è stata riaffermata attraverso una serie di norme che manifestano un profondo squilibrio e un approccio poco attento alle esigenze delle filiere produttive.

In sintesi le disposizioni che presentano maggiori criticità.

1. Il testo del Consiglio introduce nuovamente *target* stringenti sul riuso, oltre a divieti e restrizioni per numerose tipologie di imballaggio. Per fare qualche esempio, non potranno più essere immessi sul mercato:

- ✓ imballaggi di plastica utilizzati nel punto vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, vasi, vaschette e pacchetti progettati come imballaggi pratici per consentire o incoraggiare il consumatore ad acquistare più di un prodotto;
- ✓ imballaggi di plastica monouso per frutta e verdura fresca preconfezionata inferiore a 1,5 kg.
- ✓ imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore HORECA (Hotellerie-Restaurant-Cafè), e le porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero;
- ✓ imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati all'interno dei locali del settore HORECA.

Crediamo che introdurre divieti e restrizioni per queste tipologie di imballaggio non solo può confliggere con le regole di protezione e conservazione degli alimenti e di tutela della salute del consumatore, ma può generare anche un maggior inquinamento ambientale dovuto al trasporto di ritorno degli imballaggi dopo il loro uso, nonché al lavaggio e all'asciugatura, che impiegano più energia, più acqua e più risorse di quelle necessarie per la produzione e l'utilizzo di imballaggi monouso.

Deve poi essere considerato che, contrariamente al monouso, i sistemi di imballaggio riutilizzabili presentano maggiori rischi di contaminazione incrociata dovuti a pulizia e trasporto, mentre l'imballaggio monouso può garantire che il cibo rimanga fresco più a lungo rispetto a quando conservato in contenitori riutilizzabili.

Non da ultimo, l'energia necessaria per la sanificazione degli imballaggi riutilizzabili aumenterà ulteriormente l'impatto ambientale e comporterà costi aggiuntivi per tutti gli operatori economici e i consumatori.

Considerato l'approccio restrittivo adottato dal Consiglio, sarebbe quantomeno opportuno sostenere le proposte emendative del Parlamento europeo che concedono alle imprese più tempo per adeguarsi ai nuovi formati di imballaggio, posticipando l'introduzione dei divieti al 1° gennaio 2030 e introducono la possibilità di revisione delle restrizioni da parte della Commissione entro 5 anni dall'entrata in vigore del Regolamento.

Inoltre, riteniamo opportuno eliminare la nuova disposizione introdotta dal Consiglio che invita la Commissione a pubblicare Linee Guida sui divieti delineati nell'allegato V: infatti, qualsiasi chiarimento dovrebbe essere già fornito nel testo del Regolamento per evitare incertezza nell'applicazione dello stesso.

Per quanto concerne, invece, il divieto dei cosmetici monouso nelle strutture ricettive, sosteniamo il tentativo del Parlamento europeo di limitarlo ai cosmetici monouso in

miniatura di plastica, al fine di poter mantenere standard alti di igiene e sicurezza e, soprattutto, evitare il conseguente inevitabile passaggio a sistemi di ricarica che, ad oggi, si sono rivelati alquanto costosi. Inoltre, occorre chiarire l'ambito di applicazione del termine "cosmetici" ai sensi dell'art. 2 del Regolamento n. 1223/2009 poiché usare questa definizione implicherebbe il sostanziale divieto di utilizzare i prodotti per l'igiene e la toilette che oggi le strutture ricettive pongono a disposizione degli ospiti.

La soluzione, inoltre, di introdurre sistemi di ricarica dei cosmetici pone problemi di responsabilità: infatti, questo sistema potrebbe generare casi di contaminazione tra prodotti importati dall'esterno dagli ospiti e, quindi, risulterebbe faticoso per gli esercenti fornire una prova di non responsabilità.

2. Altrettanto critica è la proposta del Consiglio di obbligare gli operatori HORECA con una superficie superiore a 100mq di ritirare gratuitamente tutti gli imballaggi riutilizzabili e gestire la restituzione nei depositi. Solo per gli operatori della ristorazione, la norma colpirebbe oltre 130 mila unità. Rilevantissimi sarebbero gli oneri economici per gli operatori legati alla gestione degli spazi adibiti a depositi e all'eventuale assunzione di personale per l'amministrazione dei medesimi. Si chiede, pertanto, di accogliere l'approccio del Parlamento europeo che estende la superficie di vendita da 100 mq a 200 mq per esentare gli operatori dall'obbligo di raggiungere gli obiettivi indicati dall'articolo 26 (Obiettivi di riutilizzo e ricarica).
3. Altro aspetto fortemente negativo è dato dalla proposta del Parlamento di riconoscere il diritto ai consumatori di portare all'interno dei punti vendita e di somministrazione di alimenti e bevande contenitori propri per l'asporto. In primo luogo, crediamo che tale proposta debba essere eliminata anzitutto perché la salute e la sicurezza alimentare di clienti e personale non devono in alcun modo passare in secondo piano rispetto al principio del riuso ad ogni costo. Inoltre, tale possibilità reca evidenti problemi di responsabilità: infatti, il rischio di tossinfezioni e contaminazione derivante dall'uso di contenitori non adatti alla conservazione e al trasporto degli alimenti deve essere accuratamente valutato e non può ricadere sull'esercente.
In secondo luogo, il mercato non sarebbe libero di adattarsi ai potenziali costi che una simile disposizione potrebbe comportare chiedendo alle imprese di offrire il rifornimento ad un "prezzo inferiore"/"non superiore" rispetto al monouso. Rimane in ogni caso ferma la necessità che l'esercizio commerciale possa rifiutare un contenitore fornito da un cliente se ritenuto non igienico o inadatto al cibo o alla bevanda venduti
4. Non condivisibile, perché distorsiva delle dinamiche di mercato, appare altresì la proposta del Parlamento volta a imporre alla ristorazione l'obbligo di fornire acqua di rubinetto gratuitamente ai clienti. In primo luogo, la proposta di Regolamento andrebbe a sovrapporsi alla Direttiva sull'acqua potabile 2020/2184. Va poi considerato che l'acqua di rubinetto costituisce un costo mensile per le attività sia per la propria fornitura, sia di servizio al cliente. Tra l'altro, per quanto in Italia sia generalmente potabile, spesso non soddisfa adeguati standard di qualità, il che porta molti imprenditori ad investire in depuratori et similia, sostenendo costi per l'acquisto e la manutenzione dei macchinari. Se poi si tiene conto che l'81% delle bottiglie utilizzate nei ristoranti è di vetro, è chiaro come la proposta andrà solo a colpire i ricavi degli esercenti, senza affrontare il reale problema del consumo di acqua in bottiglie (di plastica) monouso in ambito domestico.
5. Permane, infine, la criticità legata all'obbligo del cauzionamento. Vero che il Consiglio ha previsto l'esenzione per gli Stati membri con un tasso di raccolta differenziata superiore

al 78% entro il 2026. Vero anche, però, che nel nostro Paese – uno dei più virtuosi su questo fronte – il tasso di raccolta è, ad oggi, al 65,2% e difficilmente potrà raggiungere il livello previsto entro il 2026. L'introduzione di questo sistema per il riciclo in Italia sarebbe:

- ✓ poco utile, perché esiste già un circuito efficace di raccolta differenziata e di valorizzazione degli imballaggi;
- ✓ economicamente dannoso, perché determinerebbe una duplicazione di costi economici e ambientali, in quanto si andrebbe ad affiancare, senza sostituirsi, alle raccolte differenziate tradizionali;
- ✓ difficilmente realizzabile, perché verrebbero introdotti gravi problemi di carattere logistico ed organizzativo in quanto le imprese (in special modo le micro e piccole) non sono strutturate per gestire gli adempimenti previsti sia per mancanza di spazi sufficienti per accogliere gli imballaggi restituiti dai consumatori sia per la difficoltà di gestire i sistemi di contabilità relativi alle fatturazioni del cauzionamento. Un sistema di cauzionamento dovrebbe, semmai, essere adottato su base volontaria.